2026/2268

8.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2268 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2026

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([2]) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ([3]) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa, in totale, di tre nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) dei sottotipi H5N1 e H5 nel pollame, nelle province di Manitoba e dell'Alberta, confermati rispettivamente il 23 settembre 2026 e il 25 settembre 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N5 nel pollame, sull'isola di Lewis in Scozia, confermato il 2 ottobre 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(7) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di due nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5 nel pollame, negli stati dell'Indiana e del Minnesota, confermati rispettivamente il 28 settembre 2026 e il 30 settembre 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.

(9) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e sulle misure da essi adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.

(10) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai nuovi focolai in tali paesi terzi, tenendo conto delle date in cui i focolai sono stati confermati. Le voci relative a tali paesi terzi nelle tabelle di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(11) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.342 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.343, CA-2.344 e CA-2.345:

«**CA** Canada	CA-2.343	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		23.9.2026	
	CA-2.344		N, P1		23.9.2026	
	CA-2.345		N, P1		25.9.2026»;	

ii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.470 è aggiunta la riga relativa alla zona GB-2.471:

«**GB** Regno Unito	GB-2.471	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		2.10.2026»;	

iii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1419 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone US-2.1420 e US-2.1421:

«**US** Stati Uniti	US-2.1420	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		28.9.2026	
	US-2.1421		N, P1		30.9.2026»;	

b) la parte 2 è così modificata:

i) alla voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.342 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone CA-2.343, CA-2.344 e CA-2.345:

«Canada	CA-2.343	Manitoba – Latitude 51.13, Longitude -96.95 The municipalities involved are: 3km PZ: Bifrost-Riverton and Riverton 10km SZ: Bifrost-Riverton, Riverton, Shorncliffe, and Washow Bay
	CA-2.344	Manitoba – Latitude 50.14, Longitude -97.53 The municipalities involved are: 3km PZ: Grosse Isle, Rockwood, Rosser and Woodlands 10km SZ: Rockwood, Rosser, Stonewall, Warren, and Woodlands
	CA-2.345	Alberta – Latitude 53.78, Longitude -110.12 The municipalities involved are: 3km PZ: Marwayne and Vermilion River 10km SZ: Marwayne, Tulliby Lake, Vermilion River»;

ii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.470 è aggiunta la descrizione seguente della zona GB-2.471:

«Regno Unito	GB-2.471	Ness, Isle of Lewis, Scotland, GB the area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N58.50 and Long: W6.25»;

iii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1419 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone US-2.1420 e US-2.1421:

«Stati Uniti	US-2.1420	State of Minnesota Stearns 32 Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.7644249°W 45.7257142°N)
	US-2.1421	State of Indiana Jay 14 Jay County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.0130028°W 40.6217212°N)»;

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a) alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2.342 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone CA-2.343, CA-2.344 e CA-2.345:

«**CA** Canada	CA-2.343	POU, RAT	N, P1		23.9.2026	
		GBM	P1		23.9.2026	
	CA-2.344	POU, RAT	N, P1		23.9.2026	
		GBM	P1		23.9.2026	
	CA-2.345	POU, RAT	N, P1		25.9.2026	
		GBM	P1		25.9.2026»;	

b) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.470 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona GB-2.471:

«**GB** Regno Unito	GB-2.471	POU, RAT	N, P1		2.10.2026	
		GBM	P1		2.10.2026»;	

c) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1419 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone US-2.1420 e US-2.1421:

«**US** Stati Uniti	US-2.1420	POU, RAT	N, P1		28.9.2026	
		GBM	P1		28.9.2026	
	US-2.1421	POU, RAT	N, P1		30.9.2026	
		GBM	P1		30.9.2026».	